

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME A TITOLO DI CONSERVAZIONE DI FIENILI

COMUNE DI VALLADA AGORDINA

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEI FIENILI

Art. 1

(finalità del regolamento)

Il Comune riconosce che i fienili (tabià) costituiscono un patrimonio storico, architettonico e culturale tipico della montagna bellunese ed in particolare di Vallada.

Per tali motivi il Comune incentiva gli interventi di manutenzione straordinaria dei fienili e favorisce la loro conservazione e ristrutturazione secondo le indicazioni contenute nello strumento urbanistico concedendo un contributo in conto legname ai richiedenti aventi titolo di cui all'art. 4.

Art. 2

(destinazione d'uso del legname)

Il legname concesso dal Comune agli aventi diritto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la manutenzione straordinaria, la conservazione dei fienili e la loro ristrutturazione secondo quanto indicato all'art. 1.

Per manutenzione straordinaria si intende:

- a) la sostituzione totale od il rifacimento parziale della copertura (tetto) comprensiva di travatura portante, correnti e tavolame di ricoprimento;
- b) la sostituzione totale ed il rifacimento parziale dei ballatoi esterni ("soler") comprensiva di travatura portante, tavolame di ricoprimento, montanti e correnti;
- c) la sostituzione totale ed il rifacimento parziale della pavimentazione interna ("ere") comprensiva della travatura portante e del tavolame di ricoprimento;
- d) la sostituzione parziale della travatura ed eventualmente del tavolame costituente le pareti portanti o di tamponamento del fienile.

In caso di cambio di destinazione d'uso, verranno considerati lavori meritevoli del contributo di cui al presente Regolamento soltanto gli interventi di cui ai punti a), b) e d) del presente comma.

Art. 3

(fabbricati destinatari del contributo)

Sono ammessi al contributo di cui al presente Regolamento tutti i fienili insistenti sul territorio comunale siano essi del tipo a castello (block-bau) o del tipo a struttura portante tamponata con tavolame.

Art. 4

(aventi diritto al contributo)

Hanno diritto al contributo in conto legname tutti i cittadini residenti nel Comune di Vallada proprietari di fienili che necessitano di manutenzione straordinaria o per i quali viene richiesto il cambio di destinazione d'uso.

Qualora il fabbricato sia di proprietà di più persone residenti la richiesta dovrà essere effettuata da tutti i proprietari.

Qualora alcuni dei proprietari non fossero residenti il contributo verrà concesso solo nel caso in cui la quota di proprietà dei residenti sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale.

Art. 5

(modalità di richiesta del contributo)

I proprietari aventi diritto di cui all'art. 4 dovranno presentare domanda scritta in carta legale al Sindaco contenente i seguenti dati:

- a) generalità del proprietario o dei proprietari e loro residenza,
- b) indicazione del fabbricato oggetto dei lavori,
- c) natura dell'intervento e quantità del legname richiesto,
- d) conforme autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione per L'edilizia, all'intervento di manutenzione straordinaria,
- e) periodo di tempo presunto per la esecuzione dei lavori,
- f) dichiarazione di impegno d'uso del legname concesso per la finalità indicata all'art. 2.

Dovranno essere presentati inoltre i seguenti allegati:

planimetria catastale

relazione tecnica giustificante il quantitativo richiesto

Art. 6

(modalità di concessione del legname)

Il legname per il contributo di cui al presente regolamento verrà assegnato in base alla normativa vigente dall'Autorità Forestale competente, su incarico del Comune di Vallada Agordina. Il legname verrà concesso non allestito, in bosco, e sarà ricavato da piante schiantate o da piante piedi che a giudizio dell'Autorità Forestale siano mature al taglio e necessitino di sgombero.

Art. 7

(approvazione del contributo)

Il contributo in conto legname verrà concesso con deliberazione del Consiglio Comunale che vaglierà la richiesta di contributo opportunamente istruita dall'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà esprimere il proprio parere in merito alla congruità dell'intervento ed al quantitativo richiesto. Il contributo potrà essere concesso anche fino alla misura pari al 100% (cento per cento) del quantitativo ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Consiglio Comunale di volta in volta delibererà in merito anche in relazione alla località di utilizzazione del legname.

Art. 8

(tempi per l'esecuzione dei lavori)

Per il taglio, l'allestimento, l'esbosco e la

posa in opera nell'intervento di manutenzione sono concessi tre anni di tempo dalla data dell'assegno (martellata) del legname.

Per giustificati motivi il Consiglio Comunale potrà concedere proroghe alla norma di cui al comma precedente.

Art. 9

(inadempienze al presente Regolamento)

Qualora il concessionario del contributo non abbia rispettato le norme del presente Regolamento in merito

alla destinazione d'uso del legname ed ai tempi di realizzazione dei lavori, senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria proroga, questi dovrà versare al Comune l'importo corrispondente al valore commerciale del legname secondo stima forestale.

Qualora il legname concesso non venga utilizzato

in tempo utile e non sia stata ottenuta la necessaria proroga il contributo viene automaticamente a decadere.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18.6.1988

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.6.1989